

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Il Presidente della Regione*

Ordinanza n. 12 / Rif del 06 OTT 2017

*Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto di compostaggio sito in C.da Poggiarelli nel comune di Grammichele (CT)*

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

**Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

**Vista** la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.M. 27/09/2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, abrogazione D.M. 3 agosto 2005;

**Visto** il Titolo I Capo IV del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 208 "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" e 209 "Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale"

**Visto** il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

**Visto** il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.

- Visto** il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti "(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive reitere;
- Considerato** che i Comuni sono gli ultimi responsabili della continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali, che deve essere assicurato secondo le modalità previste dalla legge;
- Vista** l'istanza della kalat Ambiente prot. 922 del 23/05/2017 con la quale la predetta ditta ha richiesto l'autorizzazione per un incremento di capacità di esercizio dell'impianto di Compostaggio sito in C.da poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT) fino a 27300 tonn/anno;
- Vista** il Decreto n. 183 del 11/10/2000 del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti, con il quale è stato approvato il progetto del sopra citato impianto di compostaggio ed altresì autorizzata la sua realizzazione, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97, e quindi dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delibera del Comitato Nazionale del 16/07/1999 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Visto** il D.R.S. n. 32 del 14/01/2005 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 203/88 è stato concesso alla Società Kalat Ambiente S.p.A., con sede legale in Via Balatazze 3 Caltagirone (CT), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Vista** la nota assunta al prot. 3074 dell'8/02/2005, con il quale la Società Kalat Ambiente S.p.A. di Caltagirone (CT) trasmette i requisiti soggettivi del Presidente e del Vice Presidente e quelli del Direttore Tecnico dell'impianto, nonché il Certificato della Camera di Commercio di Catania prot. CEW/1928/2005/CCT0284 del 01/02/2005, dal quale risulta tra l'altro che nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 31/05/65 n. 575 e successive modificazioni;
- Vista** l'Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/02/2005 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.L.gs. n. 22/97, la Società Kalat Ambiente S.p.A., con sede legale in Via Balatazze 3 Caltagirone (CT), è stata autorizzata alla gestione dell'impianto approvato con Decreto n. 183 del 11/10/2000 del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti, sito in località "Poggiarelli" nel territorio del Comune di Grammichele (CT), per l'attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi di cui all'operazione di recupero R3 dell'allegato C del D. Lgs. n. 22/97 e che le categorie di rifiuti richieste risultano compatibili con l'impianto di compostaggio;
- Visto** il Decreto n. 369 del 19/12/2006 Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il quale l'Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/02/2005 è stata modificata ed integrata con il codice C.E.R. 200201 (rifiuti biodegradabili);
- Visto** il Decreto n. 2239 del 05/12/2013 con il quale l'Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/02/2005 e il Decreto n. 369 del 19/12/2006 già intestati alla Società Kalat Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. sono stati volturati in favore della Società Kalat Impianti S.r.l. con sede legale in Contrada "Poggiarelli" nel territorio del Comune di Grammichele (CT), ferma la capacità di trattamento di 22.000 t/anno;
- Vista** la pratica dei VVF n. 21283, prot. 39041 del 22/10/2010;
- Vista** la nota prot. 20940 del 12/05/2015 con la quale il Servizio 7 Autorizzazioni del D.R.A.R., ha preso atto

della documentazione pervenuta e delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante con nota prot. n. 235 del 13/02/2015, con la quale la società Kalat Impianti S.r.l. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs.152/06, la documentazione relativa al rinnovo dell'Ordinanza commissariale n. 151 del 17/02/2005 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che nell'ambito della CdS del 27/09/2017 è stato rilevato che ai fini dell'aumento di capacità è necessario attivare le procedure ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 ai fini della esclusione dalla procedure di VIA;

**Considerato** che è necessario mantenere in funzione l'impianto di compostaggio per garantire la prosecuzione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei RSU e per tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente; nonché di mantenere i livelli di raccolta differenziata raggiunti, tenuto anche conto che gli impianti di compostaggio presenti nel territorio sono saturi e considerato che il mancato raggiungimento della potenzialità dell'impianto determinerebbe una interruzione del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto;

**Visto** il verbale della CdS del giorno 27/09/2017, svoltasi presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nel quale la Città Metropolitana di Catania nonché, per le vie brevi, l'ASP di Catania, hanno espresso i pareri tecnico sanitari ex art. 191 del D.lgs 152/06 al fine di potere emettere la presente ordinanza

**Considerato** che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

**Considerato** che la conferenza di servizi per autorizzare la richiesta della KALAT Ambiente SRR in mancanza della predetta verifica di assoggettabilità al giudizio di compatibilità ambientale non può convocarsi in via decisoria;

**Vista** l'estensione delle garanzie finanziarie trasmesse con nota prot. n. 1956 del 21/9/2017

**Visto** il verbale di conferenza dei servizi del 27/09/2017 dal quale si evince, tra l'altro, che *"... considerata la necessità di non interrompere l'esercizio dell'impianto vista la rilevanza ai fini della pubblica utilità e sotto il profilo igienico sanitario si ritiene conducente l'attivazione, ai predetti fini, di un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 191 del Dlgs 152/2006 da parte del Presidente della Regione. Pertanto è necessario l'acquisizione dei nuovi pareri che devono corredare la predetta Ordinanza e a tal fine il Presidente chiede agli Enti partecipanti presenti di esprimersi in tal senso.*

*La Città Metropolitana di Catania esprime parere favorevole.*

*L'ARPA esprime parere favorevole.*

*L'Autorità d'Ambito esprime parere favorevole.*

*Il Presidente interpella per via telefonica gli Enti assenti, ma che hanno espresso parere favorevole per iscritto sull'odierna conferenza, ovvero il Comune di Grammichele e l'ASP di Catania.*

*Il Sindaco del Comune di Grammichele, esprime parere favorevole per l'Ordinanza ex art. 191 e si riserva di formalizzare il parere successivamente.*

*L'ASP di Catania, esprime parere favorevole per l'Ordinanza ex art. 191 e si riserva di formalizzare il parere successivamente..."*

**Considerato** che il predetto pronunciamento degli Organi Tecnici di cui al verbale sopracitato confermano la possibilità di continuità gestionale dell'impianto di compostaggio in argomento;

**Considerato** che il conferimento della FORSU presso altri impianti di compostaggio, data la distanza, comporterebbe, tra l'altro, aggravio di costi e di emissioni nell'ambiente;

**Considerato** che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

**Considerato** che lo stesso impianto di compostaggio può continuare la propria attività nei limiti di cui alla citata istanza n. 922 del 23/05/2017 e dei pareri tecnici rilasciati in sede di conferenza di servizi del 27 Settembre 2017 presso il DRAR;

**Considerato** che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la emergente criticità di mancato trattamento della FORSU per la quale non può altrimenti provvedersi, a meno di aggravio di costi e di emissioni ambientali;

**Visto** l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

**Visto** l'art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

**Visto** l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali;*

**Vista** l'istanza Prot. n. 2074 del 30/09/2017, assunta agli atti del Dipartimento Acque e Rifiuti al prot. n. 40914 del 02/10/2017, indirizzata all'ARTA Servizio 1 VAS/VIA con la quale la Ditta Kalat Ambiente S.r.l. ha attivato le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che è necessario provvedere, nelle more della procedura di cui all'art.20 del D.Lgs 152/06 alla emissione di una ordinanza del Presidente della Regione Siciliana;

**Considerato** che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

**Ritenuta** imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*[Impianto di compostaggio in Contrada Poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT)]*

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa **per il periodo dal 2 Ottobre 2017 sino al 30 Novembre 2017** - al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri espressi in sede di conferenza di servizi di cui al verbale del 27 Settembre 2017 presso il DAR, il Gestore

dell'Impianto di compostaggio in Contrada Poggiarelli nel Comune di Grammichele (CT) in deroga alle prescrizioni dell'Ordinanza Commissariale n. 151 del 17/02/2005 e ss.mm.ii. limitatamente alla lettera m dell'art.4 "potenzialità massima 22.000 t/anno", citati nelle premesse, in corso di modifica sostanziale sino alla concorrenza del trattamento di 27,300 tonn/anno, con le seguenti prescrizioni:

- i due portoni principali, citati nella prescrizione dei VV.FF. pratica n. 21283, prot. n. 39041 del 22.10.2010, devono essere normalmente chiusi con aperture temporanee solo per il passaggio dei mezzi operativi;
- il tetto delle 75 ton per la capacità di trattamento dell'impianto, previsto come limite per il regime di AIA, è da considerarsi su base giornaliera;
- l'eventuale eccedenza di rifiuto in ingresso deve essere depositata in aree indicate nel piano di gestione, dove pure devono essere indicate le aree destinate al deposito dell'ammendante compostato misto.
- Restano ferme le prescrizioni sul processo autorizzato;
- Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

#### DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- Alle Prefetture della Regione Siciliana,
- All'Assessore Regionale alle Autonomie locali;
- All'Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità;
- Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali provinciali,
- alle ASP di tutte le province,
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale.

- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana,
- Alle CCIAA del territorio regionale,
- Al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo ed al Capo Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

### RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Presidente della Regione Siciliana*

*(On. Rosario Crocetta)*

